

76. Espropriazione immobiliare. – 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

- a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
 - a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;¹
 - b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.²
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.³

¹ Comma così modif. dall'art. 50, D.L. 6 nov. 2021, n. 152, conv. con modif. in L. 29 dic. 2021, n. 233.

² Comma così sost. dall'art. 52, c. 1, lett. g), D.L. 21 giu. 2013, n. 69, conv. con modif. in L. 9 ago. 2013, n. 98.

³ Comma così modif. dall'art. 3, c. 5, D.L. 2 mar. 2012, n. 16, conv. con modif. in L. 26 apr. 2012, n. 44, e dall'art. 8, c. 1, D.L. 24 apr. 2017, n. 50, conv. con modif. in L. 21 giu. 2017, n. 96.